



COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
IUC

BOZZA TESTO CON MODIFICHE 2019

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 11/07/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 22/06/2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 27/04/2016
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 08/03/2017
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 06/02/2018
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2019

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1	Oggetto del Regolamento	
Art. 2	Presupposto	
Art. 3	Soggetto Attivo	
Art. 4	Componenti del Tributo	
PARTE SECONDA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		
Art. 5	Ambito di applicazione	
Art. 6	Presupposto dell'imposta	
Art. 7	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta	
Art. 8	Abitazione principale	
Art. 9	Pertinenze dell'abitazione principale	
Art. 10	Fabbricati equiparati all'abitazione principale	
Art. 11	Agevolazioni	
Art. 12	Fabbricati Inagibili o Inabitabili	
Art. 13	Aree fabbricabili	
Art. 14	Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali e ONLUS	
Art. 15	Versamenti	
Art. 16	Dichiarazione	
PARTE TERZA TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)		
Art. 17	Ambito di applicazione	
Art. 18	Presupposto dell'imposta	
Art. 19	Soggetti passivi	
Art. 20	Decorrenza della TASI	
Art. 21	Base imponibile	
Art. 22	Determinazione delle aliquote	
Art. 23	Riduzioni, esenzioni e detrazioni	
Art. 24	Scadenze di versamenti	
Art. 25	Dichiarazione	
PARTE QUARTA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)		
Art. 26	Ambito di applicazione	
Art. 27	Rifiuti assimilati agli urbani	
Art. 28		
Art. 29	Presupposto per l'applicazione del tributo	
Art. 30	Soggetti passivi	
Art. 31	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti – Locali ed aree non soggetti al tributo dal tributo	
Art. 32	Esclusione dall'obbligo di conferimento	
Art. 33	Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati o non conferibili al pubblico servizio	
Art. 34	Superficie degli immobili	
Art. 35	Costo di gestione	
Art. 36	Determinazione della tariffa	
Art. 37	Articolazione della tariffa	
Art. 38	Periodi di applicazione del tributo	
Art. 39	Tariffa per le utenze domestiche	
Art. 40	Occupanti le utenze domestiche	

Art. 41	Tariffa per le utenze non domestiche	
Art. 42	Classificazione delle utenze non domestiche	
Art. 43	Tariffa giornaliera	
Art. 44	Riduzioni per le utenze domestiche	
Art. 45	Riduzioni per le utenze non domestiche	
Art. 46	Riduzioni per il riciclo dei rifiuti assimilati	
Art. 47	Riduzioni per le zone in cui non si effettua la raccolta a domicilio	
Art. 48	Agevolazioni	
Art. 49	Agevolazioni per associazioni di volontariato	
Art. 50	Cumulo di riduzioni e agevolazioni	
Art. 51	Riscossione	
Art. 52	Dichiarazione	
PARTE QUINTA DISPOSIZIONI COMUNI		
Art. 53	Funzionario Responsabile	
Art. 54	Attività di accertamento	
Art. 55	Sanzioni	
Art. 56	Rimborsi e Compensazione	
Art. 57	Importi Minimi	
Art. 58	Dilazione del pagamento	
Art. 59	Ravvedimento operoso	
Art. 60	Accertamento con adesione	
Art. 61	Norma di rinvio	
Art. 62	Entrata in vigore	

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Oristano, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 2 - Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3 – Soggetto Attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Oristano per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 – Componenti del Tributo

Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013,
 - n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

PARTE SECONDA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 5 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Oristano, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.

Art. 6 - Presupposto dell'imposta

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura così come disposto dall'art. 2 del D.lgs. n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni, ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di legge.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e sue pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
3. L'imposta municipale propria non si applica:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - e. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
 - f. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. "immobili merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
4. nella vendita con patto di riservato dominio soggetto passivo dell'imposta è l'acquirente, a partire dalla data di costituzione del diritto reale. Nella vendita con contratto "rent to buy" soggetto passivo dell'imposta è l'acquirente, a partire dalla data di costituzione del diritto reale, salvo diversa pattuizione delle parti.

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Per ciascun anno d'imposta, entro i termini di legge, il Consiglio Comunale stabilisce con apposita delibera le aliquote, le detrazioni d'imposta e i requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni previste.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si

intendono prorogate di anno in anno.

3. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Oristano.

Art. 8 - Abitazione principale

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Nel caso in cui i coniugi, non legalmente separati o divorziati, stabiliscono la residenza anagrafica, nello stesso comune, in due abitazioni disgiunte, l'agevolazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze sarà applicata ad un solo immobile, e precisamente a quello che i contribuenti indicano come tale con autocertificazione congiunta. In caso contrario nessuno degli immobili verrà considerato come abitazione principale, in quanto manca il requisito di dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, così come disposto anche dall'art. 144 del Codice Civile che recita "*i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa*".

3. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo dal soggetto passivo, ai fini dell'applicazione del regime impositivo dell'abitazione principale, tale destinazione deve risultare dagli atti catastali o da apposita attestazione dell'Agenzia del Territorio che dimostri l'accatastabilità unitaria dei due immobili, ricorrendone le condizioni soggettive (cioè se il titolare è identico) e oggettive (ad esempio, la contiguità e la loro unione materiale). In mancanza di tale annotazione catastale ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.

Art. 9 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti e qualsiasi altro immobile classificato nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, sono considerati pertinenza di quest'ultima, nel limite di una sola unità immobiliare per ciascuna delle sopra elencate categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché la titolarità e l'utilizzo dell'unità abitativa e delle pertinenze siano imputabili allo stesso soggetto.

2. Le pertinenze come sopra definite usufruiscono dello stesso trattamento dell'abitazione principale.

Art. 10 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale:

- a. L'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b. A partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all'Aire del comune di Oristano, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui alle lettere a) e b), se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere attestate nella dichiarazione IMU.

Art. 11 - Agevolazioni

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, annualmente, il Consiglio Comunale può deliberare un'agevolazione dell'aliquota prevista per gli immobili ad uso abitativo per i quali ricorrano le seguenti fattispecie:

- a. unità abitative concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti. L'aliquota ridotta si applica per tutta la durata del contratto a condizione che il locatario stabilisca la residenza anagrafica nell'abitazione locata. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il proprietario è tenuto a depositare presso il servizio tributi, copia del contratto d'affitto con apposita dichiarazione sostitutiva.
 - b. unità abitative concesse in locazione, per le esigenze abitative degli studenti universitari, con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'aliquota ridotta si applica per tutta la durata del contratto. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il proprietario è tenuto a depositare presso il servizio tributi, copia del contratto d'affitto con apposita dichiarazione sostitutiva.
 - c. unità abitative concesse in locazione, per le esigenze lavorative, con contratto concordato di locazione di natura transitoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M 5 marzo 1999. L'aliquota ridotta si applica per tutta la durata del contratto. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il proprietario è tenuto a depositare presso il servizio tributi, copia del contratto d'affitto con apposita dichiarazione sostitutiva.
 - d. Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale vigente.
 - e. Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza anagrafica. Presupposto per poter fruire dell'agevolazione è che il contratto sia stipulato in forma scritta e regolarmente registrato.
2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta è determinata con la riduzione prevista dalla legge.
3. Per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, l'imposta è determinata con la riduzione prevista dalla legge a condizione che ricorrano tutti i presupposti stabiliti dalla normativa.
4. Il consiglio può altresì deliberare una aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte al Registro Generale del Volontariato Regionale secondo i principi della legge regionale n. 39 del 13/09/1993, che li utilizzano per scopi istituzionali. L'aliquota ridotta si applica per tutta la durata del contratto. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il proprietario è tenuto a depositare presso il servizio tributi, copia del contratto con apposita dichiarazione sostitutiva. Per usufruire dell'agevolazione, il contratto di comodato d'uso deve essere stipulato in forma scritta e registrato.
5. Le dichiarazioni le copie dei contratti e le attestazioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU. Tali atti hanno effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.
6. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale intervenuta cessazione dei presupposti necessari per potere usufruire dell'agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Art. 12 - Fabbricati Inagibili o Inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o

inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

- a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità;

3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. L'inagibilità o inabitabilità deve essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc. attestanti i requisiti di inagibilità o inabitabilità).

6. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i propri tecnici e, se necessario, tramite sopralluogo per verificare i presupposti per il diritto all'agevolazione. Il contribuente dovrà acconsentire a tale sopralluogo pena la decadenza dal beneficio fiscale.

7. La riduzione prevista per l'inagibilità ha decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza.

8. Sono fatte salve ai fini IMU le dichiarazioni sostitutive già presentate per l'ICI qualora permangano i requisiti.

Art. 13 – Aree fabbricabili

1. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

3. Il comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e l'art. 8 comma 4 del D. Lgs. n. 23/2011 stabiliscono che la base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal loro valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

4. Il Comune, con apposito atto determina i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini IMU, site nel territorio comunale, per zone omogenee, da utilizzare ai fini della quantificazione del valore dell'area.

5. Il valore dell'area deve essere dichiarato dal contribuente. I valori stabiliti ai sensi del comma precedente sono riferiti a valori medi e non al singolo lotto della stessa zona

omogenea, e la determinazione degli stessi è finalizzata unicamente a fissare dei parametri di riferimento per l'attività di accertamento tributario dell'Ente. Pertanto il contribuente resta tenuto al versamento dell'imposta sulla base delle norme vigenti (valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di riferimento) e qualora ritenga di attribuire al proprio lotto un valore diverso o inferiore anche sulla base dei valori predeterminati dal Comune, è tenuto a presentare apposita dichiarazione IMU.

6. Qualora la determinazione di cui al comma 4 del presente articolo non sia adottata entro i termini di approvazione del bilancio dell'anno di riferimento, si intendono confermati i valori in vigore a quella data.

7. I valori approvati ai sensi del comma 4 costituiscono parametro di riferimento per la definizione degli accertamenti relativi agli anni precedenti.

8. Non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore di un'area fabbricabile nel caso in cui l'imposta dovuta risulti versata, nei termini di legge, sulla base di un valore dichiarato non inferiore a quello stabilito nel provvedimento indicato nel comma 4 del presente articolo.

9. Qualora il contribuente abbia versato l'imposta su un valore dichiarato in precedenza superiore a quello relativo ai valori determinati ai sensi del comma 4 del presente articolo, non si procederà in alcun caso a rimborso.

10. Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai fabbricati in corso di costruzione, fino al loro definitivo accatastamento e all'attribuzione in atti del loro classamento catastale, alle unità collabenti, alle aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, alle aree derivanti dalla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6, del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 14 - Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali e ONLUS

1. L'esenzione dall'imposta municipale propria, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, come confermata dal comma 8 dell'art. 9 del D.lgs. n° 23/2011, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete a condizione che le dette unità immobiliari oltre che direttamente utilizzate, siano anche possedute dallo stesso Ente non commerciale a titolo di proprietà o altro diritto previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504 e siano destinate esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Il diritto all'esenzione deve essere oggetto di apposita dichiarazione, secondo le modalità di cui al comma 719, art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. La perdita dei requisiti sia oggettivi che soggettivi richiesti per usufruire dell'esenzione, dovrà essere dichiarata entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IMU.

3. L'esenzione per gli immobili di cui al Decreto legislativo n. 504/1992, art.7, comma 1, lettera i), si applica anche agli immobili posseduti ed utilizzati dagli Enti ONLUS regolarmente registrati all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 460/1997 ed alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi dell' art. 4, comma 5 del D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207.

4. Per la disciplina dell'esenzione, nel caso di utilizzazione mista degli immobili, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19 dicembre 2012.

5. L'esenzione IMU non va applicata qualora un ente non commerciale conceda in comodato un immobile ad un altro ente no profit per lo svolgimento di attività ammissibili all'esenzione (art. 7 comma 1 d.lgs. n. 504/1992) in quanto viene meno il requisito dell'utilizzo diretto da parte del soggetto passivo IMU".

Art. 15 - Versamenti

1. L'Imposta Municipale Propria in autoliquidazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo ed è effettuata tramite le modalità adottate dal comune e adeguatamente pubblicizzate.
4. I versamenti effettuati da un contitolare o dagli eredi per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta e ne venga data idonea dimostrazione.
5. Il Comune richiede alla persona che ha effettuato il versamento di rilasciare apposita dichiarazione dalla quale emerga la sua disponibilità ad attribuire ad altri il pagamento effettuato.

Art. 16 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta, nei soli casi per i quali la vigente normativa prevede l'obbligo dichiarativo, sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE TERZA

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 17 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'applicazione nel territorio del Comune di Oristano del tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano soggette alla tassa le abitazioni "di lusso" (cat. A/1, A/8 e A/9).

Art. 19 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.17, comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, intendendosi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante l'immobile versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI e il proprietario o il titolare del diritto reale nella misura del 70%, calcolata applicando le aliquote stabilite con apposita deliberazione.

Art. 20 – Decorrenza della TASI

1. La Tasi è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste fino al giorno di cessazione dell'occupazione risultante da apposita comunicazione. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

3. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente regolamento.

4. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Art. 21 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria

di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni si applica la disciplina di cui all'art. 12 del presente regolamento.

3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art 10 del D Lgs n. 42/2004 la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui alla presente norma non si cumula con la riduzione di cui alla norma del comma.

Art. 22 - Determinazione delle aliquote

1. Il comune, con deliberazione di consiglio, approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità ai servizi indivisibili ed ai costi individuati e può differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

2. L'aliquota di base, nonché l'aliquota massima, della TASI è stabilita dalla legge. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'aliquota di base previsto dalla legge;

4. Il Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe, delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione per ciascuno di tali servizi dei relativi costi/spese alla cui copertura la tasi è diretta;

5. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI, rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima stabilita dalla legge e il vincolo di cui all'art. 1 comma 677 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. 16 del 6 marzo 2014.

Art. 23 - Riduzioni, esenzioni e detrazioni

1. Ai sensi dell'art.1, c. 3 del D.L. 6/03/2014, n. 16, convertito nella L. 2/05/2014 n. 68, sono esenti dalla TASI:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con L. 27/05/1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 c. 1, let. c, testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e ss.mm.ii., fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente

allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20/05/1985, n. 222.

2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012 n. 27 e ss.mm.ii.

3. Per gli immobili (ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9) situati in zone periferiche e con l'accesso situato su strade non asfaltate, prive di illuminazione, di servizi a fruizione pubblica, nelle località individuate dall'apposito provvedimento del Settore Vigilanza, Trasporti e Viabilità è prevista un'aliquota apposita.

4. E' prevista una aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte al Registro generale del volontariato Regionale secondo i principi della legge regionale n. 39 del 13/09/1993, che la utilizzino per scopi istituzionali. L'aliquota ridotta si applica per tutta la durata del contratto. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il proprietario è tenuto a depositare presso il servizio tributi, copia del contratto con apposita dichiarazione sostitutiva. Per usufruire dell'agevolazione, a pena di decadenza dalla riduzione, il contratto di comodato d'uso deve essere stipulato in forma scritta e registrato.

Art. 24 - Scadenze versamenti

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre;

2. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 25 - Dichiarazione

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Nel caso di contratti di locazione, comodato, i proprietari degli immobili sono tenuti a presentare la comunicazione TASI nel termine del 30 giugno dell'anno successivo.

PARTE QUARTA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 26 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente parte disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti, della legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.

Art. 27 - Gestione e classificazione dei rifiuti

Per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio si rimanda al Regolamento di igiene e decoro urbano approvato con delibera C.C. n. 87/2018.

Art. 28 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio si rimanda al Regolamento di igiene e decoro urbano approvato con delibera C.C. n. 87/2018.

Art. 29 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo, è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, le superfici operative delle utenze non domestiche;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. L'attivazione del solo pubblico servizio di erogazione elettrica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità; sempre per le utenze non domestiche, nel caso in cui nei locali non venga esercitata alcuna attività, su richiesta del contribuente, potrà essere cambiata la classe di appartenenza del tributo nella categoria magazzino o deposito.

4. La mancata utilizzazione da parte dell'utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 30 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto chiunque possieda o detenga i

locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici i locali o le aree stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo dello stesso anno solare, il tributo è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 31 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti - Locali ed aree non soggetti al tributo.

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti e che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione che risultino contestualmente chiuse, disabitate, prive di allacci alla rete elettrica o ad impianti di produzione di energia alternativa;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree scoperte pertinentziali di locali tassabili;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) i solai e i sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
- i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti e gli impianti di autolavaggio: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- k) I locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la prova della disattivazione della corrente elettrica, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, il tributo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni per infedele dichiarazione e agli interessi di legge.

Art. 32 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 30.

Art. 33 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati o non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 50 co.5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	Riduzione %
tipografie - stamperie - vetrerie	30 %
falegnamerie	30 %
autocarrozzerie	30 %
autofficine per riparazione veicoli	30 %
gommisti	20 %
autofficine di elettrauto	20 %
distributori di carburante	20 %
lavanderie e tintorie	20 %
verniciatura - galvanotecnici - fonderie	20 %
studi fotografici	20 %
officine di carpenteria metallica	30 %
macellerie, pescherie	30 %
laboratori interni alle pasticcerie	10 %

ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	15%
---	-----

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione e della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti);

Art. 34 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), le superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilabili.

2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, la superficie assoggettabile al tributo, ai sensi del comma 648 della Legge n. 147/2013, è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Per le aree scoperte la superficie è determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

7. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 51, se le superficie già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 35 - Costo di gestione

1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa messi a conoscenza dall'ufficio ambiente o dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 36 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie generali ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 37 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dagli art. 4 comma 2 e 7 comma 1, DPR 158/99, e ripreso dall'art. 1 comma 658 della l. 147/2013, la parte variabile della tariffa è ridotta di una percentuale compresa tra il 1 per cento e il 10 per cento, del minor costo finale di smaltimento dei rifiuti riconducibile alla raccolta differenziata svolta nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).

Art. 38 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 51, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 39 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 40 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa e di studio prestata fuori dalla propria residenza e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 183 giorni consecutivi o frazionabili al massimo in tre distinti periodi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa per l'intero anno d'imposta. La variazione dei componenti il nucleo familiare di cui al comma precedente è concessa su domanda degli interessati mediante modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà messo a disposizione dell'ufficio, da presentarsi inderogabilmente a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza al fine di consentire le operazioni di conguaglio.
3. Alle comunità (classe 9 – sottocategoria *collettività e convivenze in genere*) si applica la tariffa delle utenze domestiche relativa a sei o più componenti per la superficie effettivamente occupata ad uso abitativo, e comunque per una superficie non superiore a trecento metri quadri. La restante superficie resta assoggettata alla tariffa della stessa classe 9 collettività e convivenze in genere.
4. Per gli anni successivi la permanenza delle condizioni richieste dovrà essere confermata da apposita dichiarazione sostitutiva. A corredo della richiesta originaria il contribuente deve presentare idonea documentazione dalla quale si rilevino le circostanze che comportano il diritto all'agevolazione o, apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva il Comune si riserva di richiedere la documentazione probatoria delle circostanze dichiarate.
5. Il contribuente è tenuto altresì, a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti all'alloggio.
7. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti, compresi i cittadini residenti all'estero, da soggetti che hanno trasferito il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari o case di riposo e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume come numero di occupanti quello di un'unità.
8. La documentazione (anche nella forma di dichiarazioni sostitutive) che dovrà essere presentata a corredo dell'istanza di ammissione alla fruizione delle agevolazioni di cui al presente articolo, potrà essere prodotta anche in formato digitale.

Art. 41 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione

secondo le previsioni di cui al punto 4.3 e 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 42 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie e sottocategorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta e in subordine, della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale e/o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le sottocategorie individuate nell'allegato B sono individuate al fine di trovare la giusta collocazione nella specifica categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza è unica anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, ecc.) se non nei casi in cui siano individuabili superfici catastalmente separate e, nei casi di aree scoperte operative.

5. E' possibile applicare tariffe diverse per locali della medesima attività economica aventi differenti destinazioni d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e/o siti in luoghi diversi. La conseguente variazione di tariffa avrà efficacia solo dal momento della rettifica fatta dall'ufficio sulla base delle dichiarazioni dell'utente o all'esito degli eventuali accertamenti.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Gli uffici effettueranno controlli a campione per verificare la conformità delle dichiarazioni in merito alla destinazione d'uso dei locali.

Art. 43 - Tariffa giornaliera.

1. La Tari si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato A al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni prive di autorizzazione o che non comportino il pagamento della COSAP il versamento è effettuato mediante modello F24 semplificato o con le altre modalità previste dalla vigente normativa.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 44 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio è prevista una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa alle condizioni stabilite da apposito regolamento.

Art. 45 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica con una riduzione del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Tale condizione deve essere contenuta nella denuncia originaria o di variazione

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La tariffa è ridotta del 40% della parte variabile alle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione. La riduzione opera mediante compensazione sull'annualità successiva.

4. La parte variabile della tariffa è ridotta al 50% per i fabbricati di attività produttive, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolge l'attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà relativa all'inizio o alla fine dell'attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 6 nel caso di inizio attività e di mesi 12 nel caso di fine attività. La riduzione potrà essere riconosciuta anche in presenza di servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.

5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse su istanza degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il contribuente è tenuto altresì, a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto.

6. Per le categorie e sotto categorie di classe 7 e 8 la tariffa si applica con una riduzione del 15%.

Art. 46 - Riduzioni per il riciclo dei rifiuti assimilati.

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica documentazione comprovante l'effettivo avvio al riciclo (attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.)

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi terziari - avviata al recupero e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/99 per l'attività (Kd massimo parte variabile).

3. Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata specifica istanza al Comune, necessaria ed obbligatoria per poter usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1. A tale istanza deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero.

4. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 47 - Riduzioni per zone in cui non si effettua la raccolta a domicilio.

1. Il tributo è ridotto del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze non servite a domicilio poste a una distanza inferiore ad un chilometro dal più vicino punto di conferimento o isole ecologiche, e del 70% per le utenze poste ad una distanza superiore.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 48 - Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari dove sono presenti uno o più componenti ultrasessantacinquenni, con reddito ISEE del nucleo non superiore ai 10.000,00 Euro;

2. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3. Tale agevolazione verrà concessa dietro presentazione all'ufficio tributi di apposita domanda, allegando copia del certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie locali, preposte all'accertamento dell'handicap (legge n. 104/1992, art. 3, comma 3), e autocertificazione di appartenenza del portatore di handicap allo stato di famiglia del richiedente, e avere un reddito Isee del nucleo non superiore a 10.000,00 Euro.

3. La tariffa si applica in misura ridotta del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, e precisamente al nucleo familiare il cui reddito Isee complessivo di tutti i suoi componenti non superi il limite di Euro 9.000,00 per il solo immobile adibito ad abitazione principale

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari che entro l'anno di competenza adottino un cane dal canile comunale alle condizioni stabilite da apposito regolamento.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che il contribuente non sia inadempiente con il pagamento dei tributi comunali per più di due annualità.

Art. 49 - Agevolazioni per associazioni di volontariato.

1. La tariffa è ridotta del 50% per gli immobili utilizzati o concessi/locati con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte al Registro generale del volontariato Regionale secondo i principi della legge regionale n.39 del 13/09/1993, che li utilizzino per scopi istituzionali, a condizione che le dette unità immobiliari siano direttamente utilizzate e destinate esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione, l'utilizzatore è tenuto a depositare presso il servizio tributi, copia del contratto registrato. Per usufruire dell'agevolazione il contratto deve essere stipulato in forma scritta e registrato antecedentemente alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. Le dichiarazioni, le copie dei contratti e le attestazioni di cui al comma precedente devono essere presentate entro il termine del 31 Dicembre dell'anno d'imposta insieme con l'istanza volta ad ottenere l'agevolazione, a pena di decadenza. Tali atti hanno effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

4. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale intervenuta cessazione dei presupposti necessari per potere usufruire dell'agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Art. 50 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente.

Art. 51 - Riscossione

1. Il contribuente è tenuto al pagamento **in autoliquidazione** del tributo dovuto, con le modalità e i termini stabiliti dal comune, per non incorrere nella sanzione prevista per l'omesso o insufficiente versamento della tassa ai sensi del comma 695 dell'art. 1 L. 147/13" e dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Il Comune invia un modello di pagamento precompilato presso il domicilio dei contribuenti al fine di agevolare l'adempimento nel pagamento del tributo .

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante F24.

3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento annuale di determinazione delle tariffe, gli importi dovuti sono riscossi in una o più rate consecutive, secondo le scadenze fissate dalla delibera di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe.

4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio tributi procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.

5. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica dell'atto di messa in mora, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 52 – Dichiarazione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali e le aree scoperte, anche se esenti dal tributo, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, in quanto il dato è prelevabile dalla banca dati dell'anagrafe comunale.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli

altri.

6. La dichiarazione deve essere presentata, entro 60 giorni dal verificarsi il fatto che ne determina l'obbligo (tipicamente la detenzione/possesso dell'immobile), utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati. La modulistica relativa alle variazioni sarà messa a disposizione degli utenti anche sul sito istituzionale del Comune.

7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al quarto comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario dell'immobile o area;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni e esenzioni.

9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario dell'immobile o area;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 53 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Art. 54 - Attività di accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, con motivato avviso di accertamento, da notificarsi, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine si procede alla contestazione o irrogazione delle sanzioni tributarie, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile.

3. Tutti i servizi comunali in possesso di dati necessari all'espletamento delle attività accertative, sono tenuti a fornire qualsiasi documentazione cartacea od informatica necessarie all'esercizio corretto del potere di accertamento, ivi compresi i necessari collegamenti informatici alle rispettive banche dati, ai fini dell'interesse superiore dell'Ente e per garantire il corretto gettito, nel rispetto dei principi di equità fiscale e di salvaguardia della correttezza delle entrate.

Art. 55 – Sanzioni

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta del contribuente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. Ai fini della determinazione della sanzione nei casi in cui la stessa è fissata dalla legge tra un minimo e un massimo, si terrà conto degli elementi e si applicheranno gli scostamenti sotto riportati:

Gravità della violazione

IMPORTO DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	INCREMENTO DA APPLICARE ALLA SANZIONE MINIMA	SANZIONE APPLICATA
Fino a Euro 1.000,00	100%	0%	100%
da Euro 1.000,01 a Euro 2.500,00	100%	10%	110%
da Euro 2.500,01 a Euro 5.000,00	100%	30%	130%
da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00	100%	75%	175%
oltre Euro 10.000,00	100%	100%	200%

3. La sanzione è ulteriormente aumentata del 20 % nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole.
4. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
5. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.
6. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo e degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il Concessionario che le ha percepite.
7. Su istanza di parte o d'ufficio, si procede al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando sono state erroneamente versate al Comune di Oristano.
8. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Art. 56 – Rimborsi e Compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si provvede al rimborso dell'imposta se l'importo annuo da rimborsare è pari o inferiore a € 12,00.
5. Tutte le somme inferiori a 150 euro dovute a titolo di rimborso saranno oggetto di compensazione sulle somme eventualmente dovute dall'utente per lo stesso tributo, per le annualità successive.
6. Non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

Art. 57 – Importi Minimi

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento che l'Ufficio Tributi effettua per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, non si fa luogo all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi e per singola annualità, è di importo inferiore a € 20,00.
2. Il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta se l'importo da pagare è pari o inferiore a € 12,00 (ad esclusione della Tari giornaliera dove non viene stabilito un importo minimo). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.

Art. 58 – Dilazione del pagamento

1. Su istanza del contribuente il Funzionario Responsabile può concedere la rateizzazione dell'importo dell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione successiva fino a un massimo di 30 rate mensili.
2. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in situazione di obiettiva difficoltà e disagio economico, ovvero di crisi economica nel caso di impresa.
3. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità

naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari accertato da enti o strutture sanitarie pubbliche che comporta una riduzione lavorativa e/o una sospensione del reddito o il sostenimento di considerevoli spese sanitarie documentabili;
- altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario in unica soluzione.

Lo stato di disagio deve essere attestato da apposita documentazione quale:

- Certificato ISEE non superiore a € 8.170,50 (il comune si riserva di richiedere il certificato Isee "corrente" relativo alla situazione attuale);
- Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- Certificato disoccupazione;
- Titolarità di depositi, conti correnti, conti titoli con saldo medio non superiore ai 5.000 riferito ai due trimestri precedenti la domanda di rateizzazione;
- Altra documentazione idonea a comprovare lo stato di disagio o di condizioni precarie di salute;

La documentazione sopra richiamata non è dovuta se l'importo complessivo del debito non supera € 1.000,00 (euro mille).

Nel caso di società ed enti con personalità giuridica va allegata la documentazione idonea a comprovare la momentanea difficoltà economica, quale ad esempio

- Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- Visura camerale aggiornata;

La documentazione sopra richiamata non è dovuta se l'importo complessivo del debito non supera € 3.000,00 (euro tremila).

4. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate determinato dall'entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente tabella e nel rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali della eventuale azione esecutiva di recupero del credito:

Importo del tributo		Numero massimo di rate
da Euro 200,00	a Euro 1.000,00	fino a n. 6 rate
da Euro 1.000,01	a Euro 2.000,00	fino a n. 10 rate
da Euro 2.000,01	a Euro 3.500,00	fino a n. 15 rate
da Euro 3.500,01	a Euro 5.000,00	fino a n. 20 rate
da Euro 5.000,01	a Euro 10.000,00	fino a n. 25 rate
oltre Euro 10.000,01		fino a n. 30 rate

Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate, sarà possibile una ulteriore dilazione di massimo 12 rate mensili.

Non si concede la rateizzazione nel caso in cui il richiedente non sia in regola col pagamento di altri tributi comunali e/o tariffe a domanda individuale.

5. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione. L'importo delle singole rate non è arrotondato all'euro.

6. Sulle somme oggetto di dilazione si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal Funzionario Responsabile dei Tributi.

7. Il mancato pagamento di tre rate senza richiesta di ulteriore dilazione o dopo che sia stata concessa l'ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.

8 Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Tributi, e la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito. Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Art. 59 - Ravvedimento Operoso

1. Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 471/97 e dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il contribuente o il trasgressore può fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

3. Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta dovuta entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni ridotte e gli interessi di Legge.

4. Una volta effettuato il versamento tardivo, l'avvenuto pagamento a sanatoria dovrà essere comunicato al Servizio Tributi, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della quietanza di pagamento.

5. In conformità all'art. 50 della L. 449/97, è prevista anche la possibilità di ricorso a ravvedimento operoso a sanatoria delle violazioni di omessa, incompleta o errata dichiarazione, nei casi in cui, sussistendo l'obbligo dichiarativo, il Contribuente non vi abbia ottemperato, ovvero vi abbia provveduto tardivamente o non correttamente.

Art. 60 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 146 del 03.12.2015, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 61 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento tra i quali in particolare il Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 62 - Entrata in vigore

1. Le modifiche del presente regolamento saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2019.